

Città di Eraclea

Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI RETTE PER I SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

- **APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL
21.11.2019**
- **PUBBLICATA DAL 28.11.2019 AL 13.12.2019**
- **ESECUTIVA IN DATA 09.12.2019**

INDICE:

ART. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento.

ART. 2 – Descrizione e determinazione della prestazione economica integrativa.

ART. 3 – Destinatari.

ART. 4 – Condizioni di ammissibilità alle prestazioni.

ART. 5 – Procedura e decorrenza.

ART. 6 – Misura e limite dell'intervento integrativo comunale.

ART. 7 – Revisione annuale della prestazione economica.

ART. 8 – Revisione straordinaria della prestazione economica.

ART. 9 – Controlli.

ART. 10 – Deroghe.

ART. 11 – Competenze della Giunta Comunale.

ART. 12 – Riservatezza e trattamento dei dati personali.

ART. 13 – Entrata in vigore.

ART. 14 – Abrogazioni.

Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone non autosufficienti

Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso a prestazioni economiche erogate dal Comune di Eraclea a favore di persone non autosufficienti autorizzate all'ingresso in strutture residenziali a ciclo continuativo di cui alla normativa regionale di riferimento, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza e presa in carico personalizzata e continuativa.
2. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone non autosufficienti, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza.

Art. 2 – Descrizione e determinazione della prestazione economica integrativa

1. Per "contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato, su delega dell'utente medesimo, direttamente all'ente gestore, nella misura della differenza tra il valore della quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota autonomamente sostenibile dall'utente.
2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 6.
3. L'intervento economico integrativo del Comune viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento non consenta la copertura integrale della quota sociale applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.

Art. 3 – Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono le persone maggiorenni non autosufficienti, residenti nel Comune di Eraclea, con un livello di compromissione funzionale, come accertato e definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.), e/o prive di adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale, con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare e pertanto necessitanti di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo accreditata dal sistema regionale vigente in materia.

2. Sono escluse dal contributo le richieste di integrazione economica per accoglienze temporanee o giornaliere e/o relative all'inserimento in strutture residenziali per posti non convenzionati con l'Azienda U.L.S.S. competente.

Art. 4 – Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento:

- a) ultima residenza anagrafica nel Comune di Eraclea ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
- b) autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M.D. e rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda U.L.S.S.;
- c) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, in corso di validità e non superiore al limite stabilito ed aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale;
- d) essere titolare di indennità di accompagnamento o, in subordine, aver avviato il procedimento necessario per il suo riconoscimento;
- e) non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale ed estero, fatta eccezione per la casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata da almeno cinque anni dal coniuge, genitori, fratelli, sorelle o figli, oppure, in caso contrario, aver espresso un impegno formale alla valorizzazione, secondo i parametri di mercato, dei beni immobili posseduti;
- f) non essere titolare di valori mobiliari superiori alle soglie fissate con apposita deliberazione di Giunta Comunale;
- g) in caso di persona non in grado di compiere atti giuridici validi, aver presentato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno ai sensi della legge 9 gennaio 2004 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

2. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Qualora la persona interessata venga successivamente a perdere anche solo uno dei requisiti sopra elencati, il Comune di Eraclea procederà all'archiviazione dell'istanza e alla conseguente interruzione della corresponsione del contributo per l'integrazione economica della retta di ricovero.

3. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 7 e 8, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della quota sociale a titolo di contributo alla persona. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico, verranno coinvolti i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

4. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica prestampata reperibile presso gli Uffici medesimi e disponibile sul sito internet tramite il portale del Comune di Eraclea, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

- a) dalla persona direttamente interessata;
- b) dal tutore/curatore/amministratore di sostegno della persona direttamente interessata;
- c) da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

6. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- estremi del verbale della competente U.V.M.D. dal quale risulti l'autorizzazione al ricovero;
- estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
- aggiornamento delle consistenze patrimoniali alla data di presentazione della domanda;
- estremi dell'indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, prova dell'aver avviato il procedimento necessario al suo riconoscimento;
- l'eventuale decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, l'avvenuto deposito del ricorso;
- dichiarazione di impegno ad utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni, assegni di invalidità, rendite vitalizie, ecc.) e/o percepisca i relativi arretrati, ovvero a versare tali somme a rimborso nel caso di anticipazione del pagamento della quota sociale da parte del Comune di Eraclea;
- dichiarazione circa l'esistenza di donazioni di beni mobili o immobili effettuate dal richiedente;
- dichiarazione di impegno formale alla valorizzazione di eventuali beni immobili di proprietà di cui all'art. 4, comma 1, lett. e).

7. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita priva di adeguata rete familiare non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico comunale prima dell'inserimento in struttura, il Comune può riconoscere un intervento economico, pari alla differenza tra il valore della retta della struttura medesima ospitante e le entrate a qualsiasi titolo percepite dalla persona assistita, per un periodo massimo di 180 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni per motivi non derivanti da impedimenti legittimi, la cui valutazione resta a carico dell'insindacabile giudizio dell'Ente, l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura, di norma, come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

8. Qualora al momento dell'inserimento in struttura il richiedente non avesse la possibilità di produrre un ISEE valido per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo, la compartecipazione potrà essere, su motivata proposta del servizio sociale e per un termine massimo di 120 giorni, determinata in base all'ISEE ordinario con successiva determinazione della compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme dovute una volta acquisita la certificazione ISEE prevista dall'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013.

Art. 5 – Procedura e decorrenza

1. I competenti Servizi Sociali all'atto della presentazione della domanda provvedono a rilasciare la comunicazione di avvio del procedimento.
2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.
3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.
4. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria, i competenti Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria.
5. Il richiedente l'intervento economico, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.
6. A completamento dell'istruttoria, viene adottato il provvedimento di assegnazione dell'intervento economico integrativo ovvero il provvedimento motivato di diniego.
7. L'intervento integrativo comunale al pagamento della quota sociale decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio.
8. In casi di necessità ed urgenza, qualora si verificano condizioni che richiedano un intervento indifferibile a tutela del diritto all'assistenza della persona, l'istruttoria viene svolta successivamente all'adozione del provvedimento di concessione dell'intervento economico integrativo. Qualora, a conclusione dell'istruttoria si riscontri che non vi sono i presupposti per un contributo economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero.

Art. 6 – Misura e limite dell'intervento integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione autonomamente sostenibile dall'utente medesimo.
2. I destinatari di contributi di integrazione economica hanno l'obbligo di contribuire al pagamento della retta utilizzando ogni loro sostanza di natura finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio:
 - a) le entrate nette a qualsiasi titolo percepite (es. pensioni, indennità, contributi, ecc);

- b) il valore dell'intero patrimonio mobiliare del soggetto;
 - c) la proprietà di beni immobili, al netto dell'eventuale mutuo residuo, ad eccezione dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine da almeno cinque anni dal coniuge, genitori, fratelli, sorelle o figli;
 - d) la proprietà di beni mobili registrati;
 - e) il godimento di diritti reali su beni immobili, qualora producano effetti reddituali.
3. Concorre altresì alla valutazione della condizione economica del destinatario del contributo anche il valore dei beni mobili ed immobili presenti nel patrimonio di terzi, che sono stati oggetto di donazione da parte del richiedente nei tre anni precedenti la domanda di integrazione economica della retta di ricovero.
4. Dalla valutazione della condizione economica del destinatario del contributo vengono esclusi:
- a) la quota riservata alle spese personali, come previsto dalla normativa vigente (art. 6, comma 4, legge Regione Veneto 18 dicembre 2009 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);
 - b) la quota forfettaria prevista dall'art. 4, comma 1, lett. f), del presente Regolamento;
 - c) una quota mensile pari alla pensione minima INPS in favore del coniuge del beneficiario del contributo economico di integrazione della retta di ricovero e/o degli eventuali figli disabili ovvero inabili al lavoro, qualora dall'attestazione ISEE risultino privi di reddito o con reddito insufficiente al loro mantenimento;
5. Il contributo dell'Ente verrà ridotto per un importo corrispondente all'eventuale quota di compartecipazione alla spesa da parte dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.
6. I costi accessori alla retta di ricovero (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di lavanderia, trasporto, acquisto di medicinali, cura ed igiene della persona, ecc.) rimangono a carico esclusivo dell'interessato e dovranno, pertanto, essere coperti dalla quota mensile riservata alle spese personali di cui all'art. 6, comma 4, legge Regione Veneto 18 dicembre 2009 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e della quota forfettaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del presente Regolamento.
7. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del Comune, in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

Art. 7 – Revisione annuale della prestazione economica

1. Il beneficiario, chi ne esercita la tutela legale ovvero il familiare di riferimento si impegnano a produrre ai competenti Servizi Sociali comunali entro il 31 gennaio di ogni anno o altra diversa data indicata in apposita comunicazione la certificazione ISEE aggiornata.

2. In base a tale nuova documentazione, il Comune provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente rideterminazione dell'intervento economico integrativo con la decorrenza indicata dal relativo provvedimento amministrativo.

3. In caso di mancata o incompleta presentazione in tempo utile della documentazione di cui al precedente comma 1, il Comune può interrompere l'intervento economico integrativo e ripristinarlo solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della completa presentazione della documentazione.

Art. 8 – Revisione straordinaria della prestazione economica

1. Il beneficiario del contributo, il suo tutore/curatore/amministratore di sostegno, ovvero il familiare di riferimento è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, ai Servizi Sociali comunali le variazioni delle condizioni familiari ed economiche che influiscono sul calcolo dell'I.S.E.E. o che in ogni caso possono condizionare la determinazione del contributo economico integrativo a carico dell'Ente. In difetto, il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo economico e di rivalersi nei confronti del beneficiario per il rimborso di quanto indebitamente percepito.

Art. 9 – Controlli

1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti organi ed autorità, quali la Guardia di Finanza.

3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:

- a) palesemente inattendibili;
- b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
- c) illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale;
- d) con valore ISEE pari a zero.

4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione

richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.

5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.

6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esauritive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 10 – Deroghe

1. Sulla base di una relazione argomentata dell'Assistente Sociale, anche in assenza della messa a disposizione delle informazioni riguardanti la condizione economica del richiedente e/o dei soggetti tenuti alla compartecipazione, in situazioni eccezionali che verranno valutate di volta in volta, l'Amministrazione comunale garantisce il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti a tutte le persone, fatte salve le eventuali azioni di recupero che si ritenesse di dover avviare.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per i soli soggetti già in carico all'Amministrazione Comunale alla data del 1 gennaio 2020 per il pagamento della retta, si confermano gli interventi in essere, in assenza della presentazione dell'attestazione ISEE, per un periodo non superiore a 2 mesi, decorsi i quali, in assenza della documentazione utile alla determinazione della compartecipazione al pagamento della retta, l'intervento stesso verrà revocato.

Art. 11 – Competenze della Giunta Comunale

La Giunta Comunale con apposito provvedimento determina:

- a) la quota forfettaria prevista dall'art. 4, comma 1, lettera f), del presente Regolamento;
- b) i valori di I.S.E.E. massimo previsti per il riconoscimento dell'intervento economico integrativo ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), del presente Regolamento.

Art. 12 – Riservatezza e trattamento dei dati personali.

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, è garantito con l'applicazione delle norme

vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e successive modifiche ed integrazioni.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti uffici dei Servizi Sociali comunali, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione al beneficio, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020.

Art. 14 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.